

PRESIDENTE. Ma insomma queste questioni le tratteranno in altra occasione, non è questa la sede opportuna.

CIAPPI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Non vi è argomento di fatto personale! Onorevole Scorciarini-Coppola, dichiarate se mantiene il suo emendamento.

SCORCIARINI-COPPOLA. Nella certezza che, chiarito l'equivoco, sarà riparato, ritiro il mio emendamento. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Ed ella, onorevole De Felice-Giuffrida, mantiene il suo emendamento?

DE FELICE-GIUFFRIDA. Avendo l'onorevole ministro dei lavori pubblici dichiarato che, quando il sussidio chilometrico non sarà sufficiente alla costruzione delle linee della Sicilia, della Sardegna e del Mezzogiorno d'Italia, esse saranno costruite a spese dello Stato, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Così essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, metto a partito l'articolo 5 con la sola aggiunta di cui ho data lettura concordata tra Governo e Commissione.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

Non possono essere imposti dal Governo:

a) i raccordi e gli allacciamenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 giugno 1906, numero 272, quando le spese relative sono sproporzionate alla entità della nuova linea;

b) l'uso delle stazioni in comune, quando le spese di ampliamento ed adattamento ed i corrispettivi da pagarsi per l'esercizio in comune sieno rispettivamente superiori al capitale d'impianto ed alla somma occorrente per l'esercizio di una stazione indipendente adeguata alle esigenze della nuova linea.

Le spese per i raccordi, allacciamenti ed uso comune di stazioni debbono essere compresi nei progetti di massima delle linee da concedere all'industria privata, anche agli effetti della determinazione delle sovvenzioni chilometriche.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Negli atti di concessione, di costruzione e di esercizio deve essere dichiarato quale parte della sovvenzione chilometrica gover-

nativa sia attribuita alla costruzione e quale all'esercizio.

Quando secondo le risultanze dell'istruttoria l'esercizio sia attivo, la parte riservata a garanzia dell'esercizio stesso non può eccedere la misura stabilita dall'art. 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540.

La parte di sovvenzione governativa attribuita alla costruzione può essere vincolata integralmente in Italia o all'estero al servizio delle obbligazioni con le norme dell'articolo 8 della legge 16 giugno 1907, numero 540, od anche a garanzia di operazioni finanziarie con banche e con istituti di credito per la provvista dei capitali necessari alla costruzione della linea concessa ed all'acquisto del materiale rotabile, quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che sieno comunicate al Governo le condizioni dell'operazione finanziaria;

b) che la somministrazione dei capitali proceda seconda l'avanzamento dei lavori in base ai certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici;

c) che l'ammortamento del prestito sia stabilito in un periodo di tempo non eccedente quello della durata della sovvenzione.

In caso di decadenza della concessione per mancato compimento della costruzione, la sovvenzione resta vincolata per la sola parte corrispondente alla somma effettivamente somministrata in base ai certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici. Ultimata la linea ed aperta all'esercizio, la sospensione di pagamento della sovvenzione nei casi previsti dall'articolo 9 della legge 16 giugno 1907, n. 540, è limitata alla sola parte non vincolata.

Quando nell'atto di concessione sia prevista l'apertura della linea all'esercizio per tronchi, la parte di sovvenzione attribuita alla costruzione è suddivisa per tronchi. In tale caso, aperto un tronco all'esercizio e collaudato, la corrispondente quota di sovvenzione può essere vincolata al servizio delle obbligazioni od a garanzia delle suindicate operazioni finanziarie, senza osservanza delle condizioni rispettivamente stabilite dall'articolo 8 comma b) della legge 16 giugno 1907, n. 540, e dal comma b) del presente articolo.

Le obbligazioni emesse esclusivamente per la costruzione delle nuove ferrovie concesse all'industria privata in forza della presente legge, sono soggette alla tassa di negoziazione di cui all'articolo 73 della legge